



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL VICE DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “codice dell’ordinamento militare” ed, in particolare, il libro IV, concernente il personale militare;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, ed, in particolare, il libro IV, concernente il personale militare;
- VISTO** il decreto dirigenziale n. 133 emanato dalla Direzione generale per il personale militare il 13 settembre 2011, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 74 del 19 settembre 2011, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 2° corso triennale (2012 – 2015) di 490 allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri e, in particolare, il comma 6 dell’articolo 19, concernente il ripianamento dei posti vacanti e i differimenti dell’incorporazione presso la Scuola marescialli e brigadieri dell’Arma dei carabinieri;
- RAVVISATA** la necessità di procedere all’integrazione del comma 6 del citato articolo 19 individuando l’autorità deputata allo svolgimento delle sopracitate attività;
- VISTO** il decreto ministeriale 22 giugno 2011 – registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2011, registro n. 17, foglio n. 356 – concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare;
- VISTO** l’articolo 40, comma 2 del predetto decreto ministeriale 22 giugno 2011 ai sensi del quale, in via transitoria e sino al conferimento degli incarichi di livello dirigenziale nonché alla definizione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento delle nuove strutture, il Direttore generale per il personale militare si avvale della preesistente organizzazione;
- VISTO** l’articolo 1, comma 1 del decreto dirigenziale emanato dalla Direzione generale per il personale militare il 4 novembre 2011 ai sensi del quale al dirigente dr. BERARDINELLI Concezio, Vice Direttore generale della predetta Direzione generale, è attribuita la delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento di personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri,

DECRETA

Articolo unico

Il comma 6 dell’articolo 19 del decreto dirigenziale n. 133 emanato dalla Direzione generale per il personale militare il 13 settembre 2011, citato nelle premesse, è così modificato:

- “6. I vincitori del concorso che non si presenteranno presso la citata Scuola marescialli e brigadieri nel termine fissato saranno considerati rinunciatari e sostituiti a cura della predetta Scuola entro i primi venti giorni di corso con altri candidati idonei in ordine di graduatoria,

tenuto conto delle riserve di posti previste. Gli aspiranti – per comprovati gravi motivi, da rendere noti in anticipo per il tramite del competente comando dell'Arma territoriale o di appartenenza per i militari in servizio nell'Arma – potranno essere autorizzati, a cura della predetta Scuola, a differire la presentazione fino al 10° giorno dalla data fissata.”

Il presente decreto sarà pubblicato nelle gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, **8 NOV. 2011**



(Direttore Generale **BERARDINELLI**)